



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## Collegio di Milano

composto dai signori:

- |  |  |
|--|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                   | Presidente (Estensore)                                 |
| - Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla       | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Dario Purcaro                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Alberto Monti                     | Membro designato da Confindustria                      |

Nella seduta del 14 dicembre 2010 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

### FATTO

Con reclamo del 15 settembre 2009 il ricorrente – che svolge l'attività di imprenditore agricolo – contesta alla propria banca taluni addebiti a vari titoli effettuati sui conti intrattenuti con detto intermediario contestandone il carattere indebito per la somma di € 1240.

Il ricorrente chiede pertanto la corresponsione di tale somma e soggiunge di attendere l'erogazione al più presto del "finanziamento INAIL".

La banca risponde il successivo 9 novembre e, facendo riferimento ad un rinnovo del prestito agrario, dichiara che al cliente è stato chiarito nel corso di un precedente incontro il diverso tasso applicato alla facilitazione per il 2008, il nuovo tasso previsto e l'intervenuto rimborso per il 2008 di euro 150,00 già addebitate a titolo di spese istruttorie. Nessun riferimento è fatto alla richiesta di finanziamento agevolato INAIL.

Con ricorso del 20 aprile 2010, pervenuto in data 11.5.2010 e successivamente di nuovo trasmesso e pervenuto – con ulteriori allegati - il 15.6.2010, la parte attrice pone all'Abf due domande:

- risarcimento di € 22.500, corrispondenti all'ammontare del contributo perduto sul finanziamento agevolato, il cui mancato ottenimento viene attribuito alla responsabilità della banca;



- rimborso di € 1240,00 di spese non dovute sul c/c “di cui per euro 700 era stato accordato l’importo, ma mai corrisposto”.

Al ricorso sono complessivamente allegati, tra l’altro:

- il reclamo del 15.9.2009;
- documentazione scambiata con l’INAIL per lo scorrimento delle graduatorie per gli Incentivi alla Prevenzione;
- documentazione relativa all’attività agricola dell’impresa.

Con successiva lettera del 19 luglio 2010, ricevuta il 3 agosto, il ricorrente ha anche prodotto copia di ulteriore corrispondenza intercorsa con la convenuta sottolineando che la sua “rinuncia datata il 24.2.2010”... “doveva essere solo una formalità interna alla BNL...”.

Con nota del 9.8.2010, l’intermediario ha fatto tenere le proprie controdeduzioni.

Sulla prima domanda, la convenuta rappresenta che l’importo addebitato in c/c al cliente ammonterebbe a € 1020,61 per interessi e € 240 per spese di istruttoria (nella misura dello 0,40% prevista dal Foglio informativo).

Inoltre, il rimborso di € 700 cui fa riferimento il ricorrente non gli sarebbe mai stato promesso né verbalmente né in forma scritta, essendogli stato unicamente riconosciuto – con la citata risposta del 9 novembre 2009 - il riaccredito di € 150, quale parte delle spese istruttorie.

Sulla questione del finanziamento, la banca sostiene che il ricorrente non ha mai fornito completamente la documentazione necessaria e che, con lettera del 24/2/2010 ( prodotta come allegato n.8) questi le avrebbe comunicato di non poter completare in tempo i lavori finalizzati alla prevenzione incidenti e quindi la propria “rinuncia agli incentivi INAIL”. Inoltre, la concomitante e succedanea richiesta del cliente di ottenere un fido non agevolato di € 75.000 non avrebbe avuto esito positivo per “assenza di requisiti economico/patrimoniali”. Infine, a fronte delle considerazioni del cliente sulle pretese caratteristiche della rinuncia agli incentivi (cfr. sopra), nelle controdeduzioni è negato qualsiasi intervento, come pure qualsiasi consiglio, effettuato da dipendenti della azienda per indurre il cliente a tale atto.

In conclusione, la banca ritenendo di aver operato diligentemente chiede all’ABF di respingere il ricorso.

Dopo aver ricevuto dalla Segreteria Tecnica le controdeduzioni, il ricorrente ha ulteriormente argomentato (nota del 6/9/2010, protocollata con il n. 713074 del 22/9/2010).

Sulla questione del finanziamento “INAIL” la parte contesta i ritardi che la banca avrebbe maturato nell’esperire l’istruttoria della pratica, dichiara di aver fornito tutta la documentazione richiesta, ribadisce che la rinuncia sarebbe stata “escogitata” dagli addetti della banca e chiede che venga pertanto accolta la istanza risarcitoria.

Sugli addebiti in conto, il ricorrente esprime l’avviso che la banca abbia fatto riferimento ad oneri relativi ad un periodo contabile diverso da quello da lui contestato (prestito di conduzione annata 2009/2010 e non prestito annata 2008/2009).

## **DIRITTO**

Il ricorrente ha esposto due domande non correlate tra loro che pertanto debbono essere esaminate disgiuntamente.

Circa la domanda connessa al mancato finanziamento agevolato INAIL di cui il ricorrente chiede l'integrale ristoro alla banca, giova osservare che la banca ha prodotto una lettera del ricorrente che contiene una "rinuncia agli incentivi INAIL. Il ricorrente non contesta l'autenticità della lettera ma afferma che "doveva essere solo una formalità interna", senonché tale asserzione è del tutto priva di supporto probatorio. L'autonoma rinuncia impedisce ovviamente al ricorrente di imputare alla banca la perdita economica pari ai potenziali benefici cui ha rinunciato.

Circa la domanda attinente gli oneri addebitati in conto, si deve osservare che al ricorso è allegata (doc. 5) una dichiarazione di variazione contrattuale concordata del 7.7.2008 relativa al c/c 2743/68103, su carta intestata della convenuta, ma sottoscritta solo dal ricorrente. Il Tasso debitore indicato con decorrenza 1/7/2008 è "media mensile euribor 1 mese base 365 inizio mese spread 1,00%". A mano sul documento viene aggiunta la menzione: "(fisso 5,25%)". Il ricorrente, con le proprie osservazioni alle controdeduzioni produce il primo foglio dell'estratto conto (c/c 681032) al 30 settembre 2009 (doc. 2), il secondo foglio dell'estratto conto al 30 giugno 2009. Ne deriva che non è possibile appurare quale tasso sia stato in concreto applicato nel periodo contestato dal ricorrente (luglio 2008/giugno 2009).

In queste condizioni non è possibile valutare la fondatezza della lamentela esposta dal ricorrente ed in base ai principi che attengono alla distribuzione dell'onere della prova il ricorso non può essere accolto nemmeno per questa parte.

## **PQM**

### **Il Collegio non accoglie il ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO